

STATUTO

ASSOCIAZIONE TICINESE

DI GENITORI ED AMICI

DEI BAMBINI BISOGNOSI

DI EDUCAZIONE SPECIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Nome e sede

E' costituita, con sede presso il segretariato a Lugano, un'associazione apolitica e aconfessionale denominata Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (ATGABBES) ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2

Scopi

Scopo dell'Associazione è di riunire le persone che necessitano di educazione o assistenza speciale, i loro amici e le persone giuridiche o istituzioni interessate per mettere in comune le singole esperienze e aiutarsi vicendevolmente. In particolare l'associazione si propone di:

- a) assicurare una migliore informazione dei genitori, del pubblico e delle autorità sui problemi inerenti all'educazione, la formazione professionale e l'integrazione sociale delle persone portatrici di handicap;
- b) promuovere occasioni di formazione sociale e professionale per le persone portatrici di handicap, nonché la formazione di personale adatto ad assumere impegni verso queste persone;
- c) promuovere la collaborazione tra le varie componenti della società interessate alla problematica dell'handicap quali la famiglia, la scuola, gli operatori e le istituzioni sociali e sanitarie, le autorità, ecc.

Art. 3

Partecipazione ad organizzazioni nazionali

L'Associazione è membro della Federazione svizzera delle associazioni di famiglie di *ragazzi mentalmente insufficienti* (FSAFRMI) e dell'Associazione svizzera a favore dei *cerebrolesi* (ASC); essa può chiedere l'ammissione ad altre associazioni nazionali di utilità pubblica cor scopi analoghi.

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

Art. 4

Soci

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Art. 5

Adesione

L'adesione del socio avviene mediante il pagamento della quota sociale annua. Il segretariato aggiorna costantemente la lista dei soci.

Art. 6

Dimissioni ed esclusione

Ogni socio può dare le dimissioni entro la fine di ogni anno inoltrandole per iscritto al

Comitato Cantonale.

La qualità di socio si estingue automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale per un periodo di due anni consecutivi.

L'Assemblea dei delegati può escludere un socio per gravi motivi lesivi gli interessi dell'Associazione.

FINANZE

Art. 7

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è composto:

- a) dal capitale proprio;
- b) dalle quote dei soci; il Comitato Cantonale può eventualmente dispensare un socio dal pagamento;
- e) dagli interessi del capitale proprio;
- d) da eventuali utili della gestione di iniziative promosse dall'Associazione;
- e) dai contributi in denaro o in natura di enti pubblici, ditte, organizzazioni, privati, ecc;
- f) da introiti di sottoscrizioni promosse dall'Associazione;
- g) da lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione ed eventuali eccedenze d'esercizio sono irrevocabilmente devoluti allo scopo sociale e pertanto non potranno essere ripartiti fra gli associati.

Art. 8

Responsabilità limitata

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante il proprio patrimonio.

Art. 9

Anno amministrativo

L'anno amministrativo coincide con l'anno civile.

ORGANIZZAZIONE

Art. 10

Gruppi regionali

I soci sono riuniti in gruppi regionali la cui attività viene coordinata ed approvata dal Comitato Cantonale; il Comitato Cantonale regola il loro funzionamento. Ogni Gruppo regionale è rappresentato da almeno due dei suoi soci nel Comitato Cantonale, un titolare e un supplente.

Art. 11

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato Cantonale;
- e) le Assemblee generali regionali e i Comitati regionali;
- d) i Revisori dei conti.

Art. 12

Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.

Si riunisce ordinariamente una volta l'anno, entro il 30 aprile.

Può essere convocata straordinariamente per iniziativa del Comitato Cantonale o su richiesta di almeno un Gruppo regionale.

L'assemblea è pubblica.

Art. 13

Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'Assemblea dei delegati sono:

- a) la nomina degli scrutatori e del presidente del giorno e l'approvazione definitiva dell'ordine del giorno;
- b) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
- e) l'approvazione del rapporto e del programma annuale d'attività;
- d) l'approvazione dei conti consuntivi, del rapporto dei Revisori e dei conti preventivi;
- e) la nomina del Presidente dell'Associazione, del Comitato Cantonale e dei Revisori;
- f) la revoca dei membri del Comitato Cantonale e l'espulsione dei soci (articolo 6);
- g) la modifica delle quote sociali;
- h) la modifica dello statuto dell'Associazione;
- i) le decisioni su vertenze fra i singoli organi dell'Associazione;
- l) le decisioni sull'eventuale adesione ad associazioni nazionali conformemente all'articolo 3 del presente statuto;
- m) le decisioni su tutte le questioni sono riservate dal presente statuto ad altri organi.

Art. 14

Delegati all'assemblea

Ogni Gruppo regionale deve farsi rappresentare all'Assemblea dei delegati.

Ad ogni Gruppo regionale spettano di diritto tre delegati con diritto di voto, indipendentemente dal numero dei soci della regione; inoltre per ogni cinquanta soci genitori o frazioni di questo numero il Gruppo regionale invia un ulteriore delegato con diritto di voto.

Essi vengono convocati personalmente con almeno venti giorni d'anticipo.

I membri del Comitato Cantonale partecipano di diritto all'Assemblea dei delegati, senza diritto di voto.

Art. 15

Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano.

Le decisioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per quanto previsto dall'articolo 16. In caso di parità decide il presidente del giorno.

Art. 16

Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei votanti. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato Cantonale al più tardi il 31 dicembre perché possano essere esaminate ed iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati dell'anno successivo.

Art. 17

Comitato Cantonale

Il Comitato Cantonale amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea dei delegati. E' composto da sette a undici membri titolari e dai supplenti, che rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per ulteriori quattro.

Un membro può essere rieletto per ulteriori mandati solo dopo una pausa di quattro anni. Ogni membro può inoltrare le sue dimissioni, motivandole per iscritto, al Comitato Cantonale entro la fine dell'anno amministrativo.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei delegati, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori tre. Egli dirige e coordina l'attività del Comitato Cantonale.

Art. 18

Competenze del Comitato Cantonale

Le competenze del Comitato Cantonale sono:

- a) la promozione degli scopi dell'Associazione;
- b) la rappresentanza dell'Associazione;
- c) l'organizzazione e la gestione del segretariato;

- d) la nomina del personale;
- e) la costituzione di commissioni ad hoc;
- f) l'emanazione di regolamenti interni;
- g) la nomina del vice-Presidente;
- h) l'ammissione di nuovi soci e l'accettazione di dimissioni;
- i) la convocazione dell'Assemblea dei delegati e, in casi particolari, delle Assemblee regionali;
- l) la gestione del patrimonio dell'Associazione;
- m) l'elaborazione dei conti preventivi e consuntivi;
- n) l'approvazione di spese straordinarie per un importo annuo massimo pari al 10% (dieci per cento) del budget preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati.

Art. 19

Riunioni e decisioni

Il Comitato Cantonale si riunisce:

- a) su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni;
- b) su convocazione del Segretario d'organizzazione con un preavviso di almeno dieci giorni;
- e) su richiesta di almeno due membri, di un Gruppo regionale o dei revisori.

Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri componenti il Comitato Cantonale.

Esse vengono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 20

Revisori

Due Revisori e un supplente sono nominati dall'Assemblea dei delegati.

Sono incaricati di seguire l'andamento contabile dell'Associazione durante tutto l'anno. Presentano all'Assemblea dei delegati un rapporto finanziario.

DISPOSIZIONI VARIE E SCIoglIMENTO

Art. 21

Firma collettiva

L'Associazione si impegna verso terzi solo con la firma collettiva a due, dei seguenti rappresentanti:

- a) il Presidente;
- b) un membro del Comitato Cantonale designato da quest'ultimo;
- e) il segretario d'organizzazione su mandato del Comitato Cantonale; d) il segretario amministrativo su mandato del Comitato Cantonale.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria dei delegati espressamente convocata.

E' richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei votanti e la presenza di almeno due terzi (2/3) dei delegati.

Art. 23

Liquidazione dell'attivo

In caso di scioglimento dell'Associazione il saldo attivo sarà devoluto ad una istituzione di utilità pubblica con fini analoghi.

La decisione spetta all'Assemblea dei delegati.

Art. 24

Disposizioni legali

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del CCS.


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Modifiche dello statuto e entrata in vigore


Il presente Statuto che modifica quello del 18.2.1967, modificato il 1.5.1972, il 22.3.1975 e il 24.3.1979, è stato votato dall'Assemblea dei delegati del 27 marzo 1993 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente

Handwritten signature of René Derighetti in black ink on a light background.

René Derighetti

Un membro del Comitato Cantonale

Handwritten signature of Franca Guggiari in black ink on a light background.

Franca Guggiari